INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI E STRUMENTI DI TUTELA

Le informazioni sulle tipologie di procedimento amministrativo gestite dal Conservatorio sono contenute nella tabella dei procedimenti amministrativi e riguardano una breve descrizione dei procedimenti, in particolare:

- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- le modalità con cui gli interessati possono ottenere le informazioni;
- il termine di conclusione dei procedimenti.

In caso di inerzia il soggetto con poteri sostitutivi è il Direttore del Conservatorio.

Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli (art. 35, comma 1, lettera h), D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) sono i seguenti.

1. TUTELA AMMINISTRATIVA

Il ricorso amministrativo consiste in una istanza diretta dal soggetto che vi abbia interesse ad una Pubblica Amministrazione al fine di ottenere, senza l'intervento giurisdizionale, l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo. La disciplina dei ricorsi amministrativi è rinvenibile nel DPR 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

2. TUTELA 2. GIURISDIZIONALE

La giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione. - tutela giurisdizionale ordinaria Il giudice ordinario è competente a decidere delle violazioni dei diritti soggettivi con il potere di disapplicare l'atto amministrativo che risulti illegittimo e di dichiararne l'illegittimità. - tutela giurisdizionale amministrativa Il giudice amministrativo è competente a giudicare delle violazioni degli interessi legittimi, salvo i casi di giurisdizione esclusiva in cui lo stesso giudice amministrativo giudica sulle violazioni dei diritti soggettivi, ad annullare gli atti amministrativi illegittimi, nonché, in alcuni casi tassativi, a sostituirli o a riformarli in parte. Tutela giurisdizionale amministrativa La giurisdizione amministrativa è esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato secondo le norme del Codice del Processo Amministrativo (CPA) di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi, e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni (o da soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo). Azioni esperibili innanzi al giudice amministrativo: - azione di annullamento (art. 29 CPA) – proponibile nel termine di 60 giorni, a pena di decadenza; - - - - azione di condanna (art. 30 CPA) – esperibile nel termine di 120 giorni, a pena di decadenza; azione avverso il silenzio della PA (art. 31 CPA) – esperibile fino a che perdura l'inadempimento e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo; declaratoria di nullità (art. 31 CPA) – proponibile nel termine di 180 giorni, a pena di decadenza; azione contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza (art. 116 CPA) – proponibile nel termine di 30 giorni. Per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture il ricorso è esperibile nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza (art. 119 CPA). Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del D.lgs. 165/2001, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi (art. 63, comma 4, D.lgs. 165/2001). Si specifica che le controversie in materia di rapporto di lavoro del personale contrattualizzato, successive alla stipula del relativo contratto, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Salvo quanto previsto dall'art. 23 CPA, nei giudizi davanti ai TAR è obbligatorio il patrocinio di avvocato. Avverso le sentenze dei TAR è ammesso appello al Consiglio di Stato, ove è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.